



ANAAO ASSOMED - CIMO-ASMD – AAROI-EMAC – FP CGIL MEDICI – FVM –
FASSID – FESMED – SDS SNABI – AUPI - SINAFO – FEDIR SANITA' – SIDIRSS

5 gennaio 2010

LE MODALITA' PER INDIRE LE ASSEMBLEE

Il Comitato promotore della vertenza salute, composto dalle OOSS della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e amministrativa del Ssn ha deciso una generale mobilitazione del personale dipendente del Ssn attraverso la convocazione di ASSEMBLEE AZIENDALI, in cui si affrontino le numerose problematiche afferenti il Servizio sanitario, permettendo così una vasta diffusione dei temi alla base della vertenza ed una più completa consapevolezza dei problemi che riguardano il SSN.

A tal fine è opportuno illustrare brevemente la disciplina in materia al fine di consentire la corretta e celere convocazione delle assemblee (come stabilita dall'articolo 2 del CCNL integrativo 10/2/2004 e, per quanto non previsto o modificato da tale articolo, si rinvia alla disciplina contenuta nell'articolo 2 del CCNQ 7/8/1998).

- Il diritto a partecipare all'assemblea spetta a tutti i lavoratori.
- Viceversa, il datore di lavoro non è ammesso a partecipare, a meno che non vi sia stato espressamente invitato.
- Le amministrazioni sono tenute a mettere a disposizione idonei locali per lo svolgimento dell'assemblea.
- L'esercizio del diritto di assemblea è garantito per un minimo di 12 ore annue retribuite, senza alcuna riduzione economica a carico del lavoratore.
- L'eventuale superamento del limite delle 12 ore comporta l'obbligo del recupero delle ore utilizzate per partecipare all'assemblea ovvero, in caso di impossibilità ad effettuare il recupero, la proporzionale decurtazione della retribuzione.
- Resta ferma la facoltà dei lavoratori di riunirsi in assemblea fuori dall'orario di lavoro, sempre utilizzando i locali messi a disposizione dall'amministrazione.
- La convocazione dell'assemblea deve essere comunicata in forma scritta all'Amministrazione almeno tre giorni prima dello svolgimento. Tale convocazione deve riportare la sede, l'orario e l'ordine del giorno, nonché menzionare l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni (*si allega alla presente un facsimile*).
- Il potere di convocare l'assemblea spetta al Segretario Aziendale ed agli altri membri della segreteria aziendale.
- L'Amministrazione può procrastinare la data di convocazione dell'assemblea, comunicandolo per iscritto almeno quarantotto ore prima dello svolgimento. Tuttavia, il differimento dell'assemblea può avvenire in relazione a "condizioni eccezionali e motivate" da identificare con esigenze di servizio straordinarie e non altrimenti fronteggiabili.
- Ulteriore limite al diritto di assemblea è costituito dall'obbligo dei lavoratori di garantire l'effettuazione delle prestazioni indispensabili nelle unità operative ove lavorano i dipendenti coinvolti nell'assemblea.
- La disposizione fa riferimento alle prestazioni indispensabili previste dagli accordi collettivi in materia di esercizio del diritto di sciopero.
- L'amministrazione potrà quindi imporre l'astensione dall'assemblea solo al contingente di lavoratori strettamente necessario a garantire le prestazioni indispensabili.